

Giemme New S  
GIST ONE A DEBITO



SOGGETTA REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DUTTI

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE  
18161/08

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Corrado CARNEVALE - Presidente -
- Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere -
- Dott. Aldo CECCHERINI - Rel. Consigliere -
- Dott. Renato BERNABAI - Consigliere -
- Dott. Onofrio FITTIPALDI - Consigliere -

Oggetto  
Equa riparazione - Irragionevole durata del processo

R.G.N. 20444/06

Cron. 18161

Rep. 4741

Ud. 20/05/08

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

R.A.

elettivamente domiciliato in ROMA

VIA SISTINA 121, presso l'avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine

del ricorso;

- ricorrente -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

- controricorrente -

2008

1190

avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA,



depositato il 07/07/05;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 20/05/2008 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che, visto l'art. 375 c.p.c., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga per quanto di ragione il ricorso per manifesta fondatezza.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d'appello di Roma, con decreto in data 7 luglio 2005, decidendo sulla domanda del signor   di equa riparazione per un processo in grado di appello in materia previdenziale, la respinse, giudicando che il giudizio avesse avuto durata inferiore a quella ragionevole, indicata solitamente dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in due anni.

Per la cassazione del decreto ricorre il signor

con atto notificato il 3 luglio 2006.

Il Ministero della giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, resiste con controricorso notificato il 26 luglio 2006.

Il Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente svolge una serie di argomenti giuridici, in massima parte privi di qualsiasi connessione con il presente giudizio e d'indicazione dei punti del decreto che intende censurare; argomenti che per tali ragioni si traducono in censure generiche ed inammissibili.

In particolare, poi, la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, e dell'art. 6 § 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, avendo la corte territoriale affermato che la ragionevole durata di un processo previdenziale sarebbe di due anni, laddove, secondo la ricorrente, essa sarebbe stata fissata dalla giurisprudenza in un anno e mezzo per il grado di appello, ma a suo giudizio per il processo del lavoro dovrebbe essere pari a quella indicata dal legislatore con la previsione di termini ristretti, ancorché ordinatori.

Di tali affermazioni, la prima è priva di giustificazione nel testo delle disposizioni invocate (né sono indicate nel ricorso le sentenze della Corte europea che, contrariamente all'assunto del giudice di merito, avrebbero deciso in quel senso in casi analoghi). La seconda affermazione si pone in contrasto con il principio già affermato da questa corte di legittimità, per cui la violazione del diritto alla ragionevole durata


del processo non discende, come conseguenza automatica, dall'inosservanza di termini posti dal legislatore al manifesto scopo di imprimere un'accelerazione al processo (come quelli, previsti dal rito del lavoro, per l'individuazione della data entro cui deve tenersi l'udienza di discussione "ex" art. 415 cod. proc. civ.), l'inosservanza di detti termini rilevando solo in quanto (e nei limiti in cui) determini a sua volta il mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, richiamato dall'art. 2 della citata legge, il quale è cosa diversa dai termini "legali", risultando da una sorta di media che tenga conto della durata del processo considerata fisiologica in linea di massima, salve le peculiarità del caso concreto (Cass. 18 febbraio 2004 n. 3143).


Il ricorso è pertanto manifestamente infondato. Le spese del giudizio di legittimità sono a carico della parte soccombente e sono liquidate come in dispositivo.

P. q. m.

La Corte rigetta il ricorso, e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della  
prima sezione della Corte suprema di cassazione, il  
giorno 20 maggio 2008.

Il Consigliere estensore  
  
Aldo Ceccherini

Il Presidente.  
  
Corrado Carnevale.

IL CANCELLIERE  
Alfonso Madafferi  


Depositato in Cancelleria  
il 2 LUG. 2008  
IL CANCELLIERE  
